

sono contrastanti, ma coincidono e concorrono nel comune intento di realizzare il massimo consumo di quel bene ».

L'assunto è infondato, perchè nel caso in esame, com'è pacifico, l'Aliotta vendeva non solo orologi Omega, ma anche orologi di altre marche. Tale circostanza lo poneva in uno

stato di antagonismo e di potenziale conflitto di interessi con la società produttrice e con quella concessionaria degli orologi Omega, il che è sufficiente a realizzare un rapporto concorrenziale, come già questa Suprema Corte ha implicitamente ritenuto nelle altre cause concernenti gli orologi Omega. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. Un. — 8 ottobre 1960 n. 2622 — Pres. Chieppa — Est. Flore — P. M. Tavolaro (concl. parz. diff.) — Azienda foreste demaniali dello Stato (Avv. Gen. Stato) c. Comune di Sillano (avv. Cervati) e altri.  
(Cassa App. Roma 28 luglio 1959).

**Boschi e foreste - In genere - Alienazione di boschi e foreste all'Azienda delle foreste demaniali - Foreste appartenenti a demani comunali o domini collettivi - Autorizzazione di cui all'art. 12 l. n. 1766 del 1927 - Necessità - Insussistenza.** (R.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, art. 111; l. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 12).

*Per le alienazioni all'Azienda delle foreste demaniali dello Stato dei beni preveduti dall'ultimo comma dell'art. 111 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, i titolari di demani comunali o di domini collettivi non debbono munirsi dell'autorizzazione prescritta dall'art. 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766 (1).*

(Massima non ufficiale).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo l'Azienda delle foreste demaniali lamenta che erroneamente la Corte del merito abbia ritenuto necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 12 t.u. sugli usi civici approvato con l. 16 giugno 1927 n. 1766: questa autorizzazione era superflua, perchè scopo di essa sarebbe quello di « estinguere » la demanialità dei beni di uso civico; mentre l'art. 111 u.c. della legge forestale rende possibile l'acquisto dei demani comunali esistenti. La disposizione tendeva allo scopo di eliminare l'ostacolo all'acquisto dei boschi di demanio comunale da parte dell'Azienda forestale, per rendere possibile a questa di accrescere il c.d. demanio forestale dello Stato. Inoltre, sarebbe bastata, a tutela degli interessi dei Comuni, l'autorizzazione all'acquisto dei boschi demaniali emessa da quello stesso Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste che avrebbe dovuto concedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 l. sugli usi ci-

vici. Ora chiedere il duplice intervento, in direzioni opposte, della stessa Amministrazione sarebbe stato superfluo, in quanto l'autorizzazione all'Azienda di acquistare, assorbirebbe anche quella, ai Comuni, di vendere. Queste, in riassunto, le diffuse argomentazioni del mezzo, che denuncia la violazione degli art. 111-112 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267; la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. sugli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766, oltre che omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo discusso fra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Anche se non tutte le censure innanzi esposte sono fondate, il mezzo dev'essere accolto. È superflua, infatti, ogni discussione circa il valore dell'autorizzazione alla quale è subordinato l'acquisto da parte dell'Azienda, perchè questa non potrebbe assorbire l'autorizzazione di cui all'art. 12 l. sugli usi civici, non avendo affatto di mira la tutela dell'interesse delle

(1) Sul problema dei rapporti fra l'art. 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766 e l'art. 111 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, cfr. — nel senso che l'art. 12 comma 1 sottopone alla legge forestale e all'ingerenza diretta dell'autorità forestale tutto il patrimonio boschivo delle Comunità ed Associazioni agrarie, fondendo e armonizzando la disciplina relativa all'abolizione e alla regolamentazione degli usi civici (l. n. 1766 del 1927) con quella relativa alla protezione del patrimonio boschivo e forestale (r.d. n. 3267 del 1923) — CURIS, *Gli usi civici*, Roma 1928, 120. Di recente sull'art. 12 l. n. 1766 del 1927, cfr. ampiamente FLORE, SINISCALCHI e TAMBURRINO, *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, Milano 1956, 61 s., n. 52-56.

collettività e dei Comuni titolari di demani o di domini collettivi.

In ciò, pertanto, la decisione della Corte del merito non sarebbe errata. Tuttavia essa non può reggersi perchè ispirata ad inesatta visione della portata dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge forestale.

Questo abilitava lo Stato all'acquisto di boschi, pascoli e prati di montagna, sia mediante negozi di diritto privato, sia, in alcuni determinati casi, valendosi del procedimento di espropriazione per utilità pubblica. Ciò dopo avere affermato, nell'art. 108, che scopo dell'azienda forestale (con quella legge istituita) era l'acquisto di boschi, per la formazione di riserve di legname, e per servire di guida alla tenuta del patrimonio boschivo. Lo scopo dunque era di evidente generale interesse pubblico. E a conseguire più agevolmente questo tendeva indubbiamente anche la norma dell'ultimo comma dell'art. 111, che ammette la possibilità dell'acquisto anche di boschi demaniali dei comuni delle regioni meridionali, o di boschi di dominio collettivo delle altre regioni.

L'intento del legislatore è chiaro. I boschi demaniali (la qualificazione va intesa nel senso della legislazione degli usi civici) o formanti dominio collettivo, erano allo stato della legislazione vigente a quel tempo assolutamente inalienabili e indisponibili prima della loro trasformazione in allodio mediante quotizzazione o legittimazione. Tuttavia una breccia era stata aperta nell'assoluto rigore del principio, in conformità di un parere del Consiglio di Stato del settembre 1869, secondo il quale si poteva disporre di un bene di uso civico, formante demanio comunale, soltanto quando esso fosse stato per sua natura non quotizzabile, e inadatto all'esercizio degli usi civici.

La cessazione della demanialità in questo caso (che corrisponde press'a poco all'ipotesi dell'art. 39 del regolamento approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332) era disposta con decreto reale: ma in realtà non trovava conforto nelle leggi.

Eguale la sovrana autorizzazione era dalla prassi ritenuta necessaria per procedere all'espropriazione per pubblica utilità dei cosiddetti demani comunali: anche questa era una grave deviazione dai principi, ammessa comunque dalla prassi e confortata dal parere del Supremo Consesso Amministrativo. Al-fuori di queste ipotesi l'indisponibilità dei beni di uso civico era regola assoluta.

L'ultimo comma dell'art. 111 ha quindi un fine ben determinato: di rendere disponibili ai soli fini della formazione del patrimonio indisponibile (impropriamente chiamato demanio) forestale dello Stato anche quei beni che la tradizione giuridica sottraeva alla disponibilità delle collettività che ne erano titolari. È nota la gravità della situazione italiana negli anni immediatamente successivi alla cessazione della prima guerra mondiale, nel ramo dell'economia forestale, situazione ancora oggi non rosea. Il legislatore cercò di rimediare in vari modi, organizzando vincoli, disponendo circa la vigilanza sui boschi, creando un'apposita Azienda, prima dotata solo di autonomia contabile e amministrativa, poi di personalità giuridica: soprattutto cercando di accrescere la superficie forestale e di dotare lo Stato di un patrimonio forestale indisponibile. Di fronte a questa esigenza il legislatore credette necessario ridurre o eliminare ogni ostacolo alla formazione del detto patrimonio forestale: e pertanto, prescritta un'autorizzazione all'acquisto — indubbiamente diretta a riscontrare l'idoneità dei beni ai fini propostisi e la convenienza dei prezzi di acquisto — rese disponibili ai fini esclusivi degli acquisti, negoziali o in via d'imperio, anche i demani comunali o i domini collettivi di natura boschiva.

È inoltre evidente, che in questo caso anche i provvedimenti amministrativi richiesti dalla prassi (autorizzazione sovrana) non fossero da osservare. Se, infatti, tali provvedimenti fossero stati indispensabili, la norma dell'ultimo comma dell'art. 111 non avrebbe avuto senso: è naturale, invero, che se i beni fossero stati resi disponibili nel modo ordinario, non vi sarebbe stata ragione di menzionarli appositamente nel comma finale dell'articolo 111, perchè essi sarebbero stati suscettibili di acquisto in base alla norma della prima parte dell'articolo. Per di più l'autorizzazione sovrana era incompatibile con il potere di espropriazione conferito immediatamente dalla legge, nei casi tassativamente preveduti dal comma 2 del detto articolo. La prassi, infatti, richiedeva che il decreto reale, che svincolava i demani comunali dall'indisponibilità, fosse preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso, invece, dell'art. 112, l'espropriazione avviene direttamente: gli stessi resistenti escludono, infatti, che per l'espropriazione sia mai occorsa, dall'entrata in vigore

del r.d. n. 3267 del 1923 a tutt'oggi, l'autorizzazione del Capo dello Stato.

Se ciò è, ne deriva che la norma dell'ultimo comma dell'art. 111, rendendo disponibili i boschi di demanio comunale ai fini della formazione del c.d. demanio forestale dello Stato, escludeva la necessità di ogni altra autorizzazione, anche di quella prescritta, per ogni altro caso, dall'art. 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766. Questa, infatti, sanzionò, in via generale, la possibilità, che la prassi aveva ammessa, di rendere disponibili i beni di demanio comunale o di dominio collettivo, e non poteva incidere sulla fattispecie dell'articolo 111 u.c. che era già di per sé diversa da quella regolata dalla prassi. La norma della legge sugli usi civici, in genere, rende possibili o il mutamento di destinazione, o, addirittura, l'alienazione di beni di uso civico, a fini diversi da quelli della formazione del demanio forestale dello Stato. A questa ultima, invece, tende la citata norma speciale della legge forestale.

I resistenti obiettano che l'autorizzazione ex art. 12 l. sugli usi civici sarebbe ugualmente necessaria, perchè è imprescindibile che il decreto di autorizzazione preveda anche l'impiego delle somme ricavate a fini di interesse collettivo del comune. Ma è da rilevare, innanzi tutto, che la destinazione del prezzo all'utile della collettività era principio già ammesso dalla prassi anzidetta, perfettamente compatibile anche con la norma dell'art. 111 u.c. l. forestale. In secondo luogo, il decreto di autorizzazione che prescrive l'impiego del danaro ricavato dalle alienazioni, non fa che applicare la legge, la quale nell'articolo 24 quell'impiego impone e determina. Ora nulla cambia se i beni siano stati alienati perchè l'indisponibilità ne è cessata per legge, invece che per decreto del Capo dello Stato: il titolare del bene che è la collettività, unita e rappresentata nel Comune, o nella frazione o nell'università, diviene titolare del prezzo, e questo dev'essere, conformemente alla legge, sempre impiegato nell'interesse della collettività medesima.

Obiettano inoltre i resistenti, che l'art. 42 l. sugli usi civici, ultimo comma, stabilisce che « restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge ». Ora, poichè la legge richiede l'autorizzazione ex art. 12 affinchè i beni suddetti diventino di-

sponibili, l'art. 111, u.c., che quest'autorizzazione non richiede, dovrebbe considerarsi abrogato perchè contrario alla nuova legge.

Ma l'obiezione è da respingere per più ragioni. La prima è di carattere generale. Trattandosi di norme che tendono allo stesso fine — cioè di rendere disponibili beni altrimenti indisponibili — come strumento per risultati ulteriori i differenti provvedimenti attraverso i quali la disponibilità è assicurata, non possono essere considerati contrastanti fra loro, ma soltanto costituenti specificazioni dello stesso principio, che cioè un'utilità maggiore possa essere conseguita, nell'interesse generale o in quello particolare della collettività titolare del bene altrimenti indisponibile, dando una diversa destinazione al bene: più chiaramente, se il fine è di soddisfare un interesse dello Stato, la legge può operare essa stessa la disponibilità del bene; se, invece, si tratta di un interesse della collettività minore, titolare del bene, la legge può prevedere una forma autorizzativa. Non vi è contrasto, ma integrazione mutua delle varie parti dell'ordinamento.

La seconda ragione è di natura testuale. Gli art. 13 e 29 r.d. 31 dicembre 1923 n. 3258 consentivano di attribuire, anche all'Opera Nazionale Combattenti beni di demanio collettivo, e la norma dell'art. 156 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 rendeva possibile che, compiuti i lavori dall'Opera Nazionale, quei beni potessero essere destinati alla dotazione di colonie agricole e alla quotizzazione fra le popolazioni dei rispettivi comuni.

Ora la prima parte dell'art. 42 ha espressamente abrogato queste norme: ma nessuna disposizione della legge sugli usi civici ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 111. Se intento del legislatore nel 1927 fosse stato quello di porre l'Azienda demaniale forestale dello Stato sul piano degli altri acquirenti, il mezzo per conseguirlo sarebbe stato d'inserire anche il detto comma dell'art. 111 fra le disposizioni che l'art. 42 p.p. abrogò espressamente.

Da ultimo, i resistenti obiettano che l'articolo 111, se si esclude l'applicabilità dell'articolo 12 l. sugli usi civici, porrebbe i titolari di boschi di demanio comunale alla mercé dell'Azienda forestale. Ma essere legittimati dalla legge all'acquisto in via negoziale di beni di una determinata categoria e autorizzati dall'autorità competente a trattarlo, qualora si escludano i presupposti dell'espropriazione e questa stessa, non vuol dire imporre al tito-

lare del bene che si vuole acquistare di concludere il negozio. I Comuni e le altre collettività titolari di demani o di domini collettivi, sono liberi di contrattare o no, e possono determinarsi all'alienazione nella più ampia autonomia, ispirandosi soltanto alle loro esigenze e alla loro convenienza: osservate, s'intende, le norme di diritto comune circa l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili degli enti pubblici (Comuni, Università agrarie etc.). Nè una loro resistenza può esporli al pericolo di un'espropriazione; perchè questa non può aver luogo che nei casi

e per gli oggetti determinati dalla stessa legge forestale.

Gli altri mezzi sono assorbiti, come assorbito è il ricorso incidentale.

Il giudice di rinvio applicherà il seguente principio di diritto.

« Per le alienazioni all'Azienda delle foreste demaniali dello Stato dei beni preveduti dall'ultimo comma dell'art. 111 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, i titolari di demani comunali o di domini collettivi non debbono munirsi dell'autorizzazione prescritta dall'art. 12 l. 16 giugno 1927 n. 1766 ». (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 6 ottobre 1960 n. 2583 — Pres. Lorzio — Est. Passanisi — P. M. Pedace (concl. conf.) — Ditta Rosacometta (avv. Fornario) c. Fall. Morese (avv. Palamone).  
(Cassa Trib. Potenza 3 marzo 1959).

Privilegi - Sopra determinati mobili - Venditore di macchine - Trascrizione nel registro della fattura priva dell'accettazione del compratore - Mancanza di contestazione della vendita - Privilegio - Sussistenza.  
(Cod. civ., art. 1524 comma 2, 2762).

In caso di mancata contestazione dell'avvenuta vendita di macchine, deve essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2762 c.c. al venditore delle macchine stesse, il quale abbia fatto trascrivere nel registro di cui all'art. 1524 comma 2 c.c. la semplice fattura relativa a tale vendita, anche se priva dell'espressa accettazione del compratore (1).

(Massima non ufficiale).

(Omissis). — Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2762 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'espressione « documenti dai quali risultano la vendita ed il credito », adoperata nell'articolo citato, non comprende la fattura non sottoscritta per accettazione dal compratore, in quanto non idonea a fornire le prove della vendita e del credito. Sostiene il Rosa che il Tribunale di

Potenza ha non esattamente identificato la nozione di documento con quella di prova documentale, mentre la generica espressione « documento » usata nel citato art. 2762 c.c. esclude tale identificazione e l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata.

La censura è fondata.

La questione se il venditore di macchine, per conseguire il privilegio riconosciutogli dal

(1) Nel senso che il privilegio ex art. 2762 c.c. può validamente costituirsi anche mediante trascrizione di semplice fattura, non accettata dal compratore, cfr. App. Firenze 1 marzo 1958, *Giust. civ. Rep.* 1958, v. *Privilegi* 44; App. Potenza 11 settembre 1956, *ivi* 1957, voce *cit.* 55; Trib. Firenze 3 giugno 1957, *Giur. tosc.* 1957, 543, e *Foro pad.* 1957, I, 1419. Nello stesso senso, sotto il vigore dell'abrogato codice di commercio, cfr. Cass. Roma, 16 marzo 1915 (richiamata nella motivazione), *Foro it.* 1915, I, 583; App. Perugia 20 maggio 1916, *ivi* 1916, I, 1018.

In senso contrario, cfr. Trib. Roma 11 marzo 1960, *Foro it.* 1960, I, 1051, secondo cui occorre che la fattura risulti accettata dal compratore mediante contestuale sottoscrizione o altra prova scritta (quale lettera o buono di consegna firmati dal compratore): questa sentenza si legge anche in *Temi rom.* 1960, I, 357, con nota di BUGLIARI.

In dottrina, in senso conforme alla sentenza annotata, cfr. ANDRIOLI, *Del privilegi, Comm. cod. civ.* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Zanichelli, Bologna 1958, Libro VI, 189; *contra*, BONELLI, *Fallimento*, a cura di ANDRIOLI, Vallardi, Milano 1938-1939, II, 382.